

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4073 del 24/07/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con atto IP 1196/2014, PG n° 66239/2014 del 24/04/2014 (rilasciato dal SUAP di Crevalcore con P.G. n. 13342 del 13/05/2014) con scadenza di validità in data 12/05/2029, per l'utilizzazione agronomica di fanghi provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneocellulosiche da raccolta differenziata, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli, intestato alla società CAA Giorgio Nicoli SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4235 del 24/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con atto IP 1196/2014, PG n° 66239/2014 del 24/04/2014 (rilasciato dal SUAP di Crevalcore con P.G. n. 13342 del 13/05/2014) con scadenza di validità in data 12/05/2029, per l'utilizzazione agronomica di fanghi provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneocellulosiche da raccolta differenziata, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli, intestato alla società **CAA Giorgio Nicoli SRL**.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società **CAA Giorgio Nicoli SRL** (C.F. 01529451203 e P.IVA 01529451203) per l'utilizzazione agronomica di fanghi provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneocellulosiche da raccolta differenziata, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con atto IP 1196/2014, PG n° 66239/2014 del 24/04/2014, con scadenza di validità in data 12/05/2029, e rilasciato dal SUAP di Crevalcore con P.G. n. 13342 del 13/05/2014, intestato alla medesima società, per riduzione dei quantitativi massimi di fanghi di depurazione di origine civile utilizzabili in agricoltura in uscita dall'impianto sopra citato.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CAA Giorgio Nicoli SRL** (C.F. 01529451203 e P.IVA 01529451203) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via Sant'Agata n. 835, per l'utilizzazione agronomica di fanghi provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni lignocellulosiche da raccolta differenziata, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica, alla piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna in data 07/06/2024 la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice utilizzazione agronomica fanghi di origine civile proveniente dal medesimo impianto, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli, autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla medesima società, in seguito alla riduzione dei quantitativi massimi di fango di depurazione di origine civile tal quale e sostanza secca apportabili ai terreni a disposizione in quanto è previsto che i Lotti 3 e 4 del medesimo impianto vengano destinati allo stoccaggio e successiva utilizzazione di fanghi di origine agroalimentare per il cui utilizzo è stata presentata separata Domanda di Nuova AUA
- La piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ha inviato telematicamente la succitata comunicazione di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 07/06/2024 al PG/2024/105835 e confluita nella **Pratica SINADOC 21769/2024**.
- La Società con propria nota del 22/07/2024 pervenuta agli atti di ARPAE in data 23/07/2024 al PG/2024/134389 ha provveduto a precisare la capacità totale residua annuale dello stoccaggio di fanghi da

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

depurazione di origine civile.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, visto quanto comunicato e valutata la modifica come NON sostanziale in quanto ai sensi dell'art.2 comma 1 lett g) del DPR 59/2013 non si ritiene che essa possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale atto IP 1196/2014, PG n° 66239/2014 del 24/04/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 12/05/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica di fanghi da depurazione: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 24/07/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini⁵
(determina firmata digitalmente)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CAA Giorgio Nicoli SRL – impianto di stoccaggio e condizionamento fanghi da depurazione

Comune di Crevalcore (BO), via Eurissa n. 1007 Loc. Palata Pepoli

ALLEGATO A

**Matrice utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/1992 e alla D.G.R. 2773/2004 e
ss.mm.ii.**

Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla società CAA Giorgio Nicoli SRL provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneocellulosiche da raccolta differenziata, per usi agricoli, della medesima Società ubicato in Crevalcore (BO) in via Eurissa n. 1007, Loc Palata Pepoli individuato con documentazione tecnica agli atti di ARPAE-AACM.

Esiti della valutazione della modifica presentata

L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata al SUAP del Comune di Crevalcore ha consentito di verificare che quanto proposto dalla società trattasi di Modifica NON sostanziale dell'AUA vigente a seguito della riduzione dei quantitativi massimi di fango di depurazione di origine civile tal quale e sostanza secca apportabili ai terreni a disposizione in quanto è previsto che i Lotti 3 e 4 del medesimo impianto vengano destinati allo stoccaggio e successiva utilizzazione di fanghi di origine agroalimentare per il cui utilizzo è stata presentata separata Domanda di Nuova AUA ad ARPAE AACM ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera f) del D.P.R. 59/2013.

A seguito della modifica presentata i quantitativi massimi di fango apportabile sui terreni a disposizione, secondo quanto indicato nell'allegato Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è stato indicato in 50.561 (circa) tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un contenuto di sostanza secca quantificabile solo a seguito delle specifiche analisi in sede di notifica.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e alle colture sui quali è prevista la coltivazione e deve intendersi compatibile con le disposizioni della normativa vigente.

Prescrizioni

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a circa 50.561 tonnellate di fango tal quale, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM con le modalità sotto descritte.
2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel D.Lgs. 99/1992 e nelle D.G.R. 2773/2004, 285/2005, 1801/2005, 550/2007, 297/2009 e 326/2019.
3. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004 e ss.mm.ii.; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza all'ARPAE competente per territorio ed al soggetto utilizzatore.
4. È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009, che recepisce il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Emilia-Romagna;
 - d) nelle zone di rispetto di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii., dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
 - f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
 - h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
 - i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 - j) in terreni con pH minore di 5;

- k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 - l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.;
 - n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004 e ss.mm.ii.
5. È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
 - c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina.
6. È fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi.
7. L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.;
8. L'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso.
9. L'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità.
10. La quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.
11. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio.
12. L'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto.
13. Il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi.
14. Il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii, allegando i risultati alla notifica.
15. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma

- o Posta Elettronica Certificata ARPAE- AACM e al Comune o Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
16. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ad ARPAE- AACM e al Comune o ai Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
 17. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE-AACM ai sensi del punto XIX comma 3 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii., sulla base del modello riportato all'appendice 3 della medesima delibera, da conservare presso la sede legale.
 18. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM entro la fine di aprile di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.
 19. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
 20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante P.E.C., al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate.
 21. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente.
 22. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Fanghi di Depurazione allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (agli atti di ARPAE in data 07/06/2024 al PG/2024/105835).
- Elaborato "Piano di Utilizzazione Agronomica" allegato alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (agli atti di ARPAE in data 07/06/2024 al PG/2024/105835).
- Nota della Società del 22/07/2024 (agli atti di ARPAE in data 23/07/2024 al PG/2024/134389)

Pratica Sinadoc 21769/2024

Documento redatto in data 24/07/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.